

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n. 7 /2010

riunita con l'intervento dei Signori

| | | |
|------------------|----------------------|--|
| RICCIULLI | Avv. Antonio | Presidente |
| DE SIMONE | Avv. Loredana | Componente |
| CARLEVARO | Avv. Anselmo | Componente Supplente (Relatore) |

sul ricorso in appello della A.S.D. Tennis Tavolo Quartu, in persona del Presidente pro-tempore Sig. Italo Pintor, avverso la Decisione del Giudice Unico Regionale Sardegna n. 01/2010 in data 30 giugno 2010 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

con ricorso datato 08.07.2010, pervenuto il 15.07.2010, la A.S.D. Tennis Tavolo Quartu appellava il provvedimento in epigrafe, chiedendo che la CAF si pronunciasse in merito alla validità della Delibera n. 007 del 28.04.2010 con cui la Commissione Regionale Campionati Sardegna, vista la necessità di portare tutti i campionati al numero di otto squadre per girone, aveva variato il Regolamento Regionale Campionati a Squadre 2009-2010, modificando da quattro a due il numero di squadre promosse dalla Serie D/2 a quella superiore.

Il GUR Sardegna, con decisione n. 01/2010, aveva rigettato il ricorso presentato in primo grado dall'odierna appellante, sul presupposto che la delibera della Commissione Regionale Campionati Sardegna non avesse provocato alcun pregiudizio alle squadre già qualificate al girone finale essendo ancora da disputare il concentramento per la promozione alla serie superiore.

L'appellante censurava la decisione impugnata lamentando, al contrario, il danno effettivamente arrecato alle squadre qualificatesi terza e quarta da una ingiustificata modifica "in corsa" del Regolamento.

Tutto ciò esposto, concludeva come sopra, nell'auspicio di un intervento della Federazione a tutela dello svolgimento dei campionati secondo i Regolamenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione proposta dalla A.S.D. Tennis Tavolo Quartu è inammissibile.

In via preliminare e assorbente, occorre infatti evidenziare come il Titolo VI dello Statuto Federale sancisca il principio secondo il quale possono essere impugnati dinanzi alla Giustizia Federale i soli provvedimenti di carattere sanzionatorio e cautelare (art. 64 n. 3), ovvero, come meglio specificato al n. 1 dello stesso articolo, le decisioni poste in essere al fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali -

oltre che di quelle previste dall'Ordinamento Sportivo - a tutela di principi di lealtà e fair play contro ogni illecito sportivo.

Al contrario la Delibera n. 007 del 28.04.2010 della Commissione Regionale Campionati Sardegna è atto che rientra nell'ambito della distinta attività di organizzazione e gestione dei campionati a squadre secondo i principi generali dettati dal Consiglio Federale, per tale motivo in alcun modo soggetta ad un controllo in merito alla validità degli atti posti in essere per l'organizzazione e la gestione dei campionati da parte degli Organi della Giustizia Federale.

Tanto è vero che il Regolamento dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati per l'anno agonistico 2009/2010, all'articolo 2, ha individuato ed assegnato ogni competenza in materia al Consiglio Federale e ai Comitati Regionali, precisando come questi ultimi debbano deliberare nel rispetto dei principi generali approvati dal primo, chiarendo inoltre che le norme specifiche dei Campionati – preventivamente approvate dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre - non possono essere modificate nel corso di svolgimento degli stessi, salvo i casi di estrema necessità, con delibera del Consiglio Federale.

P.Q.M.

rigetta l'appello e manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Comitato Regionale Sardegna, e per esso alla Commissione Regionale Campionati, ed al Consiglio Federale, per le necessarie determinazioni di rispettiva competenza, tenuto conto delle ragioni esposte nella parte motiva e delle norme previste dal Regolamento dell'Attività a Squadre e dei relativi Campionati per l'anno agonistico 2009/2010.

Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

Roma, lì 3 agosto 2010

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli